

Delibera Commissario Regionale

Deliberazione n. 70 del 01 luglio 2020: Vincolo specifico per i contributi di bonifica – 2° semestre anno 2020 – destinati a soddisfare finalità pubbliche, ai sensi del R.D. n. 215/1933 e art. 52 dello Statuto Consortile vigente.

IL COMMISSARIO REGIONALE

L'anno duemilaventi del giorno 01 (uno) del mese di luglio, il Commissario Regionale, Dott. Sergio Iovenitti, prende atto che l'art. 43 dello Statuto prevede che il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione nonché l'art. 31 che individua le funzioni svolte dal Presidente e considerato che con la nomina del Commissario Regionale sono decaduti tutti gli organi statutari, ossia Il Presidente, il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, assistito dalla responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Luisa Taglieri sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione

VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1996 n.36 (Adeguamento Funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica);

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019 n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della Legge Regionale 10 marzo 1983, n.11 (Normativa in materia di bonifica)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 23.12.2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 14.02.2020, con il quale è stato nominato Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Interno Bacino "Aterno e Sagittario" il dott. Sergio Iovenitti con decorrenza dalla data del citato provvedimento;

TENUTO CONTO che il Commissario Regionale si è insediato in data 21.02.2020 come da relativo verbale allegato alla delibera commissariale n. 1 del 21.02.2020;

TENUTO CONTO CHE per effetto del predetto D.P.G.R. n. 26/2020:

- il Commissario Regionale ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della legislazione regionale in materia di "Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica", nonché per la temporanea gestione dell'Ente;
- il Comitato Esecutivo, ossia il Presidente del Consorzio, il Vice-Presidente e gli altri membri eletti, sono cessati dalle loro funzioni;

VISTO il vigente statuto consortile ed in particolare gli artt. 52, 53, 54 e 55;

PRECISATO che con deliberazione commissariale n. 31 del 28.05.2020 è stata nominata, la responsabile dell'area Amministrativa dott.ssa Luisa Taglieri, responsabile del procedimento dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, relativamente ai quali sono affidati i compiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge 241/1990, delle attività che si sviluppano nei settori Segreteria ed Affari Generali; Ragioneria; Contabilità e Catasto, contribuenza, elezioni, espropriazioni e le cui competenze sono riportate al Titolo I° punto 2) Competenze dei Settori Operativi – Area Amministrativa del Piano di organizzazione variabile di cui alla delibera n. 175 del 21.12.2001 del Commissario Regionale;

CHE la responsabile dell'area non ha ancora provveduto a nominare il responsabile del procedimento del Settore Contabilità e Ragioneria;

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

ATTESO che la rag.ra Raffaella Marcantonio è la responsabile del settore Ragioneria e Contabilità;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento, dott.ssa Luisa Taglieri, ha reso dichiarazione di assenza conflitto interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e l'assenza di dati sensibili, e quindi che viene rispettata la disciplina della privacy, sottoscrivendo il presente atto deliberativo;

CHE il Direttore unico è assente dal servizio dal 23 marzo 2020;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 2 del 15.01.2020;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 n°. 1 e n° 2 approvate dal Commissario regionale con deliberazioni n° 8 e n° 29 rispettivamente del 23.3.2020 e del 06.05.2020;

CHE con deliberazione del Commissario Regionale n. 17 del 16.04.2020 si è provveduto alla riapprovazione dei residui attivi e passivi, rendiconto finanziario, Stato patrimoniale e Relazione dell'Amministrazione anno 2018

CHE con deliberazione del Commissario Regionale n. 28 del 06.05.2020 si è provveduto ad approvare il rendiconto della gestione 2019 comprensivo del conto del bilancio, della relazione dell'Amministrazione e dello stato patrimoniale e relativi allegati;

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "*Nuove norme per la bonifica integrale*", e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che per l' art. 59, primo comma, del R.D. n. 215/1933 e la L.R. 45/2019 e s.m.i. il Consorzio di Bonifica è persona giuridica pubblica di natura economica, dotato di autonomia funzionale e contabile, nonché di potere regolamentare;

CHE il Consorzio rivestendo la qualifica di Ente Pubblico Economico come definito dall'ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL Enti Locali) persegue finalità pubblicistiche ed è inassoggettabile alle procedure concorsuali, quindi è esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "*sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori*";

CHE i contributi consortili sono impignorabili in quanto riferiti, sia dalla dottrina prevalente che dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, ad "*attività non commerciali*" ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.L. dell'11.04.1989 n. 125;

PREMESSO:

- che i consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici, anche se di tipo economico, e che il solo fatto che siano istituiti e disciplinati con legge statale o regionale conferma la natura pubblica della attività ;
- che, inoltre, il Consorzio di Bonifica Interno è un Ente pubblico che esercita le funzioni di realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica come per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione, strade, acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 2 "Finalità, funzioni e competenze" dello Statuto dell'Ente;
- che con riguardo all'individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali disponibili, restandone categoricamente escluse le categorie di beni pubblici incluse nei beni patrimoniali e demaniali, nonché i correlati crediti di scopo;

VISTO l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "*persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge*";

CHE il Consorzio, nell'ambito delle attività affidate dalla legge, svolge anche attività preminentemente dirette alla salvaguardia del territorio rientrante nel comprensorio dell'Ente ed alla tutela anche dei cittadini dallo stesso serviti;

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

VISTO l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "*i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*";

VISTO il R.D. 25/7/1904, n. 523 Testo Unico sulle Opere idrauliche;

VISTO l'art. 143 T.U. Ambiente che sottopone le infrastrutture idriche al regime degli artt. 822 e seguenti del codice civile;

VISTA la sentenza della Cass. Civ., sez. 1, 16 novembre 2000 n. 14847 "*Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della p.a., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'Amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'Amministrazione*";

TENUTO CONTO, per analogia,

- che l'art. 159 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede, tra l'altro, che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, nonché le somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
- che la richiamata norma del T.U. vale come disciplina di principio anche per le azioni nei confronti degli enti aventi finalità pubbliche e quindi anche nei confronti dei Consorzi;
- che, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui alla sopra riportata normativa, occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata all'istituto di credito BPER, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno 28 maggio 1993 individua (per gli Enti Locali) i servizi indispensabili ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;
- che con riguardo all'individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali disponibili e non su quelli patrimoniali indisponibili o demaniali

CONSIDERATA la necessità di stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge sostenute dall'Amministrazione consorziale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure esecutive da parte di creditori dell'Ente, relativamente al 2° semestre 2020;

CONSIDERATO, pertanto, che le entrate derivanti dai contributi per i servizi obbligatori resi dal Consorzio hanno natura di "*entrate imposte per legge*" e che le somme di danaro e i crediti, che per effetto di un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una precisa e concreta destinazione ad una finalità pubblica, diventano indisponibili e non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, così come previsto dall'art. 828 c.c.

RICHIAMATO, per analogia, l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che "*Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli: la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali*";

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

TENUTO CONTO che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere del Consorzio necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- il bilancio di previsione 2020 contiene le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno sia in conto residui che in conto competenza;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

RILEVATO dal combinato disposto della normativa richiamata:

- che non sono ammesse, in ogni caso, esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal Tesoriere consorziale e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate:
 - a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
 - c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili individuati con D.M. 28 maggio 1993;
 - d) le somme di competenza dell'ente a titolo di ruolo consortile;

RITENUTO pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2020 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario esercizio 2020 già approvato;

PRECISATO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez 111, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

CHE per il debitore pubblico la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138/1981 stabilisce che la pignorabilità o meno dei beni pubblici si individua concretamente sulla base della natura o della destinazione loro conferita dalla legge;

RICHIAMATA la sentenza 18/06/2003, n. 211 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità non opera qualora, dopo l'adozione della deliberazione semestrale e relativa notificazione al Tesoriere, siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, degli atti di impegno di spesa da parte dell'Ente;

CONSIDERATO che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata è necessario che l'organo esecutivo del Consorzio, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

RAVVISATA la necessità di adottare apposito atto deliberativo in tal senso per il 2° semestre 2020;

RITENUTO opportuno, per tutte le ragioni sopra citate, apporre un vincolo specifico sull'ammontare complessivo dei contributi di bonifica anno 2020 che verranno così ripartiti per infrastruttura idraulica per irrigazione e bonifica e tutela del territorio destinati esclusivamente al soddisfacimento di finalità istituzionali;

CHE è necessario dichiarare l'impignorabilità anche delle somme disponibili nel conto di tesoreria per il 2° semestre esercizio 2020 proprio per poter perseguire le finalità istituzionali previste dalle leggi speciali vigenti e dallo statuto dell'Ente;

CHE perché tali tutele giuridiche divengano efficaci, è necessario approvare, ogni sei mesi, apposita delibera da

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

parte dell'organo esecutivo dell'Ente che quantifichi gli importi non soggetti ad esecuzione forzata;

CHE è essenziale che l'atto venga approvato all'inizio del semestre di riferimento proprio per evitare che la notifica di un pignoramento possa avvenire prima che la deliberazione produca i suoi effetti;

CHE su questo aspetto infatti la giurisprudenza ha chiarito che in caso di pignoramento a carico di ente eseguito sulle somme giacenti in tesoreria, il vincolo di non pignorabilità derivante dalla delibera richiede che l'esecutività della delibera dell'ente pubblico intervenga anteriormente alla notifica del pignoramento (sentenza Cassazione n. 1949 del 27 gennaio 2009).

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel semestre, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, dalle rate di mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

RILEVATO che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

RITENUTO di dover quantificare per il 2° semestre 2020 le somme che vengono destinate a:

- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali;
- pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- espletamento dei servizi indispensabili;

CONSIDERATO-che tra le attività istituzionali ed obbligatorie dei Consorzi di Bonifica, di cui alla L. 215/1933, rientrano, tra l'altro, l'adozione di piani e programmi, la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree;-che lo statuto consortile all'art. 2 definisce, tra gli altri, quali scopi dell'Ente la progettazione, la realizzazione e la gestione all'interno del perimetro consorziale degli impianti di trattamento delle acque irrigue;

CHE è stato determinato il fabbisogno dell'Ente nel 2° semestre 2020 per la corresponsione delle retribuzioni al personale, nonché degli oneri riflessi, come di seguito riportato:

U.P.B	Descrizione	importo
02.1.1	Spese per il personale in attività	541.219,07
02.1.2	Spese per il personale in quiescenza	3.651,00
TOTALE PERSONALE		544.870,07

CHE i pagamenti previsti nel 2° semestre dell'anno 2020 per l'espletamento dei servizi istituzionali indispensabili sono stati conteggiati dal Settore Ragioneria come da prospetto di seguito riportato: UPB descrizione e importo annuo

Bilancio di Previsione 2020		
U.P.B	Descrizione	importo
01.1.1	Spese per Organi Istituzionali	86.119,97
02.1.3	Spese per acquisti di beni e consumo	603.156,06
02.1.4	Oneri finanziari	40.000,00
02.2.1	Acquisto di beni strumentali ed attrezzature	6.000,00
04.1.1	Manutenzione ordinaria ed esercizio opere irrigue	1.741.900,18
04.2.1.	Interventi per investimenti per opere irrigue	125.316,94
06.1.1	Manutenzione ordinaria ed esercizio opere di produzione di energia	68.922,56
TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI		2.671.415,71

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 30.06.2020, allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

CHE sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del procedimento esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con attestazione e sottoscrizione del presente atto;

CHE sulla presente proposta di deliberazione la responsabile dell'Area Amministrativa esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa con attestazione e sottoscrizione del presente atto;

CHE sulla presente proposta di deliberazione il settore Contabilità e Ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile con attestazione e sottoscrizione del presente atto;

VISTA la L.R. n°. 81/1977 per le parti ancora in vigore;

VISTO l'art. 6, c. 1, lett. e) della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che per l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto il responsabile del procedimento ha attestato la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti anche della legge 241/1990;

DATO ATTO che:

- a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento dal responsabile del medesimo procedimento e dal responsabile del settore Ragioneria e Contabilità;
- b) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità contabile dal responsabile del settore contabilità
- c) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità tecnica e amministrativa dal responsabile dell'area amministrativa nel rispetto della normativa dell'ordinamento contabile;
- d) il Commissario Regionale sulla base dell'istruttoria del parere favorevole di cui ai punti a), b) e c) ritiene la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Commissario dalla L.R. 45/2019 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di disporre con il presente atto, l'impegno, la liquidazione e l'autorizzazione al pagamento;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente

1. quantificare in € 544.870,07 le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per stipendi, compensi, oneri previdenziali ed assistenziali, accantonamento fondo di quiescenza a carico del consorzio per lavoro dipendenti consortili ed avventizi ;
2. quantificare in euro 2.671.415,71 le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per l'espletamento dei servizi istituzionali indispensabili;
3. di precisare che per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 2020 che gli importi trasferiti dalla società SO.G.E.T. S.p.A. Riscossioni e dalla Regione Abruzzo non soggette ad esecuzione forzata in quanto corrisposti per interventi su opere demaniali ed all'uopo vincolate in ragione degli scopi pubblici di difesa idraulica del territorio di competenza e destinati a specifici interventi finanziati con fondi a destinazione vincolata quale quota Stato, Unione Europe e Regione;
4. notificare il presente deliberato all'istituto bancario "Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (BPER) in qualità di Tesoriere del Consorzio di Bonifica e alla società SO.G.E.T. S.p.A. Riscossioni e dalla Regione Abruzzo;
5. notificare il presente deliberato alla regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura per l'erogazione di somme destinate a spesa vincolata ed il trasferimento del fondo di rotazione approvato con la L.R. 9/2020;
6. dare mandato agli Uffici consortili interessati dal provvedimento di procedere a tutti gli adempimenti successivi al presente deliberato.
7. dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012


CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)


della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

8. di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva;
9. di dare mandato alla responsabile dell'Area Amministrativa di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento.=====

Assiste ai sensi art. 43 Statuto
Dott. ssa Luisa Taglieri



Il Commissario Regionale
Dott. Sergio Iovenitti



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"


Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

VISTO REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA E ASSENZA CONFLITTO INTERESSI

La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dichiara di aver accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole all'adozione della presente proposta di deliberazione con la sottoscrizione.

Pratola Peligna li 01.07.2020

Il Responsabile dell'Area Amministrazione
Dott.ssa Luisa Taglieri



DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI


Il sottoscritto RUP dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in considerazione che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Pratola Peligna li 01.07.2020

Il Funzionario del Settore Ragioneria e Contabilità
Rag. Raffaella Marcantonio



PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA E ASSENZA CONFLITTO INTERESSI

La sottoscritta responsabile dell'Area Amministrativa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Pratola Peligna li 01.07.2020

Il Responsabile dell'Area Amministrazione
Dott.ssa Luisa Taglieri

